

Legge Regionale 30 novembre 2017, n. 32

“FIBROMIALGIA ED ENCEFALOMIELITE MIALGICA BENIGNA QUALI PATOLOGIE RARE”

Bollettino Ufficiale n. 47 del 30 novembre 2017

Art. 1

Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare

1. La Regione Basilicata, in osservanza degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione Italiana e nel rispetto delle disposizioni europee, riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.

2. Nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, già riconosciuta l'elettrosensibilità quale malattia rara in Regione Basilicata, indica i provvedimenti da adottare per far fronte alla suddetta patologia, sentita la Commissione Consiliare competente.

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione Basilicata persegue i seguenti obiettivi:

- a) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulle patologie di cui all'articolo 1;
- b) favorire l'educazione sanitaria del soggetto affetto da fibromialgia e da encefalomielite mialgica benigna e della sua famiglia;
- c) provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale dei medici di assistenza primaria, del personale sanitario rispetto alle patologie di cui all'articolo 1;
- d) raccomandare, alla luce delle nuove classificazioni internazionali ICD-10 alle Commissioni collegiali per il riconoscimento delle invalidità civili, la dovuta attenzione al riconoscimento della disabilità da fibromialgia e da encefalomielite mialgica benigna;
- e) sostenere campagne di sensibilizzazione al fine di aumentare la consapevolezza della malattia e favorire l'accesso degli operatori sanitari e dei pazienti alle informazioni.

Art. 3

Compiti della Regione

1. È individuato quale centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna il Dipartimento Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza ed alla sua rete.

Art. 4

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale relaziona ogni anno alla Commissione consiliare competente sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di fibromialgia e di encefalomielite mialgica benigna, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce, la diffusione territoriale e l'impiego delle risorse finanziarie di cui alla presente legge.

Art. 5

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2 e 3 comma 1 e 2 lettere a) e b) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Fermo restando gli stanziamenti previsti per le altre leggi settoriali vigenti, agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 comma 2 lettera c), quantificati per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 in euro 50.000,00, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 "Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio" relativo al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 della Basilicata. Per gli anni successivi l'entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 2 dell'articolo 1 rientra tra quelle che la Regione già sostiene per le malattie rare.

Art. 7

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.